

**SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER  
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO  
TRATTAMENTO E RECUPERO DI VERDE E  
RAMAGLIE IN SACCHI DI FILM PLASTICO EER  
20.02.01**

**CIG 918602212A  
(Gara n. 48/2022)**

## Sommario

PARTE I DIPOSIZIONI GENERALI.....	4
Articolo 1 (Premesse ed allegati).....	4
Articolo 2 (Oggetto).....	5
Articolo 3 (Durata dell'Accordo).....	7
Articolo 4 (Proroga tecnica).....	8
Articolo 5 (Personale).....	9
Articolo 6 (Sicurezza e rischi da interferenze).....	9
Articolo 7 (Responsabile operativo del servizio).....	10
Articolo 8 (Direttore dell'esecuzione del contratto).....	10
Articolo 9 (Operazioni preliminari al carico).....	10
Articolo 11 - (Operazioni di Caricamento dei rifiuti).....	11
Articolo 12 - (Pesata).....	13
Articolo 13 - (Trasporto dei rifiuti e recupero).....	13
Articolo 14 - (Destinazione/i finale/i).....	15
Articolo 15 (Parco Mezzi dell'Appaltatore).....	17
Articolo 16 (Verifiche e controlli sul servizio).....	18
Articolo 17 (Verifiche ai sensi del sistema di gestione).....	18
PARTE III - VICENDE CONTRATTUALI.....	18
Articolo 18 (Obblighi dell'Appaltatore relativi all'esecuzione del servizio).....	18
Articolo 19 (Subappalto).....	19
Articolo 20 (Inadempimenti e penali).....	21
Articolo 21 (Risoluzione).....	23
Articolo 22 - (Recesso).....	25
Articolo 23 (Divieto di cessione del contratto).....	26
Articolo 24 (Cessione del credito).....	26
Articolo 25 (Invalidità parziale).....	26
Articolo 26 (Responsabilità dell'Appaltatore).....	26

Articolo 27 (Corrispettivo).....	27
Articolo 28 (Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria).....	27
Articolo 29 (Cauzione Definitiva).....	29
PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI .....	30
Articolo 30 (Clausola 231).....	30
Articolo 31 (Documentazione antimafia ed altra documentazione).....	31
Articolo 32 (Domicilio contrattuale).....	31
Articolo 33 (Riservatezza).....	32
Articolo 34 (Trattamento dei dati personali).....	32
Articolo 35 (Foro competente).....	33
Articolo 36 (Interpretazione del presente contratto) .....	33
Articolo 37 (Norme di rinvio).....	33

Il presente Contratto è stipulato in data [●]/[●]/2022

Tra

**GEOFOR S.P.A., Società con socio unico Retiambiente Spa**, con sede legale in Pontedera (PI), Loc. Gello, Viale America, n. 105, capitale sociale € 2.704.000,00 i.v., codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 01153330509, in persona del Dott. [●], nato a [●] il [●]/[●]/[●], CF [●] munito dei necessari poteri, (di seguito per brevità “**Geofor**” o la “**Committente**”)

e

[●], con sede legale in [●], Via [●], cap [●], capitale sociale [●], C.F. [●], Partita [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], in persona [●], nato a [●] il [●], C.F. [●], che interviene in qualità di [●] della società, giusti i poteri a lui conferiti con [●], (di seguito denominata anche “**Appaltatore**”)

la Committente e l’Appaltatore potranno essere denominati singolarmente **Parte** e congiuntamente **Parti**

## PARTE I DIPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 (Premesse ed allegati)

- 1.1 Ad esito delle operazioni di gara della procedura aperta ex art. [●] del D. Lgs. n. 50/2016 Geofor spa ha aggiudicato, con Determina dell’amministratore Unico del [●]/[●]/[●], a [●] l’affidamento del servizio di trasporto, trattamento e recupero di verde e ramaglie raccolti in sacchi di film plastico codice EER 20.02.01, in quanto la sua offerta è stata ritenuta quella più economica. È pertanto interesse delle Parti regolamentare i propri rapporti ai termini ed alle condizioni specificati nel presente atto.
- 1.2 I controlli eseguiti alla data odierna sul possesso dei requisiti attestati dall’Appaltatore in sede di partecipazione alla procedura di gara sopra menzionata hanno dato esito positivo; relativamente ai controlli in corso il contratto è sottoscritto sotto riserva. A tal fine si rinvia all’art. [●] del presente Contratto per la disciplina di dettaglio;
- 1.3 L’Appaltatore, quale soggetto affidatario dell’esecuzione del Contratto, è a perfetta conoscenza del contenuto della documentazione di gara, nessuna esclusa, e dichiara di disporre di idonea

organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quant'altro necessario all'esecuzione della fornitura affidati con il presente Contratto, per garantirne l'esecuzione a regola d'arte con gestione a proprio rischio ed organizzazione dei mezzi necessari.

**1.4** Le premesse, gli atti elencati al successivo punto 1.4 ancorchè non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

**1.5** Sono allegati al presente Contratto:

Allegato 1) Offerta Economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara

Allegato 2) DUVRI Standard Pontedera

Allegato 3) Disciplinare di carico e scarico specifico;

Allegato 4) Analisi di caratterizzazione del rifiuto

Allegato 5) Informativa Privacy

## **Articolo 2 (Oggetto)**

**2.1** Con il presente Contratto/Accordo Geofor affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione del servizio di trasporto franco impianto Geofor di Pontedera (con automezzi, attrezzature e personale dell'Appaltatore), scarico, trattamento e recupero presso impianti debitamente autorizzati del rifiuto con codice EER 200201 denominato "rifiuti biodegradabili", raccolto in sacchi di film plastico, proveniente da raccolta differenziata urbana domiciliare (cosiddetta "porta a porta").

Sono altresì ricomprese nell'appalto – e pertanto sono a carico dell'Appaltatore – le analisi chimiche di omologa ai fini dell'accettazione del rifiuto presso l'impianto di recupero ed ulteriori analisi richieste dall'impianto ai fini della gestione del rifiuto nel corso dell'accordo.

**2.2** Sono esclusi dal presente Accordo le seguenti attività:

a) il caricamento dei rifiuti, che costituisce onere esclusivo della Committente;

b) pesatura;

c) la redazione dei formulari di identificazione dei rifiuti di competenza del produttore secondo la normativa vigente.

**2.3** Il rifiuto solido urbano da raccolta differenziata EER 200201, in ingresso presso l'impianto Geofor spa di viale America 105 a Pontedera (PI) consiste in verde e ramaglie raccolte in sacchi di film plastico, che vengono prelevati dal servizio di raccolta del verde a domicilio, gestito dalla Geofor spa su prenotazione.

Il rifiuto, raccolto nei modi descritti sopra, affluisce alla Piattaforma, presso l'impianto della Geofor spa in viale America 105 a Pontedera, è sottoposto a Controllo Accettazione da parte del personale incaricato, al fine di identificare eventuali rifiuti non conformi.

Dopo l'accettazione, il rifiuto viene immagazzinato nell'area di stoccaggio.

**2.4** La Committente, in ragione del piano di monitoraggio e controllo, effettua annualmente - attraverso laboratorio certificato - la caratterizzazione del rifiuto e il rapporto di prova viene trasmesso all'Appaltatore.

**2.5** Nel caso in cui, durante l'esecuzione del contratto, il produttore, l'intermediario o il destinatario dovesse constatare una differenza riguardo alla composizione dei rifiuti tale da compromettere la possibilità di recupero del rifiuto, sarà cura della parte che ha constatato tale differenza darne immediata comunicazione scritta alla Committente al fine di accertare, in contraddittorio e presso Laboratorio certificato, la composizione del rifiuto. Qualora dette analisi confermino la diversa composizione del rifiuto, la Committente si assume l'eventuale maggior onere sostenuto dall'Appaltatore per ripristinare il livello qualitativo sufficiente a consentirne il recupero del rifiuto, solo ed esclusivamente previa esibizione documentale probatoria del maggior onere.

**2.6** Trattandosi di Accordo quadro il servizio di trasporto, trattamento e recupero presso impianti autorizzati di rifiuto differenziato di verde e ramaglie raccolti in sacchi di film plastico identificato con codice EER 200201 sarà richiesto nella misura di cui la Committente avrà necessità in base alle esigenze manifestate nel corso dell'esecuzione dell'accordo medesimo. I quantitativi presunti potranno subire una significativa riduzione a seguito di decisioni dell'Amministrazione comunale sulle modalità di raccolta domiciliare e sulla conseguente eliminazione dell'utilizzo dei sacchi. In tal caso l'Appaltatore abbia diritto ad alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso eventualmente richiesto.

**2.7** Il contratto di appalto potrà essere modificato ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) come modificato dall'art. 29 comma 1 lett. a) del DL. n. 4 del 27.01.2022 senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento, qualora per documentate esigenze o modifiche dei prezzi di mercato del gasolio o del trasporto su gomma sia necessaria una revisione dei prezzi sia in aumento che in diminuzione.

In ogni caso la modifica può essere fatta solo esclusivamente previo rilascio di assenso scritto da parte della Committente che effettuerà una preventiva analisi della congruità del nuovo prezzo rispetto ai prezzi di mercato.

### **Articolo 3 (Durata dell'Accordo)**

**3.1.** La durata dell'Accordo Quadro è di mesi 12 (dodici) con decorrenza dalla data di sottoscrizione ovvero, in caso di esecuzione anticipata della prestazione, dalla data del relativo provvedimento di autorizzazione all'esecuzione anticipata emesso dal Responsabile del procedimento.

Si precisa, sin d'ora, che la durata dell'accordo quadro potrà essere inferiore rispetto al termine sopra stabilito qualora venga raggiunto, prima dello scadere dei 24 mesi, l'importo massimo di spesa stanziato dalla Stazione Appaltante pari ad € 292.310,00.

**4.2** Premesso che in data 13 novembre 2020 l'Assemblea dei Soci dell'Autorità ATO Toscana Costa ha deliberato, ad esito del procedimento avviatosi con la Delibera n.15/2019, l'affidamento diretto "in house providing" a RetiAmbiente S.p.a. del servizio di gestione dei rifiuti ed in data 17 novembre 2020 è stato sottoscritto il relativo contratto di servizio tra RetiAmbiente S.p.a. ed ATO Toscana Costa. Pertanto a partire dal 01/01/2021 RetiAmbiente S.p.a. è il Gestore Unico dell'Ambito Territoriale della Toscana Costa e si avvale delle Società Controllate – e tra queste Geofor S.p.A.- per l'erogazione del servizio.

Il modello organizzativo previsto nel Piano Industriale approvato dall'Assemblea dei Soci Ato Toscana Costa il 13/11/2020 è quello di una Holding industriale (Retiambiente S.p.A.) controllante le Società Operative Locali (di seguito SOL) eroganti il servizio di igiene urbana sul territorio. Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Infragruppo e dell'art. 7 del Contratto tra Retiambiente e Società Controllate tra le funzioni di services svolte da Retiambiente s.p.a. in favore delle Società Controllate, rientrano anche le funzioni di Stazione Appaltante- attraverso una struttura qualificata ed organizzata all'interno di Retiambiente s.p.a. dedicata esclusivamente agli approvvigionamenti infragruppo.

Tutto ciò premesso si rende noto sin da ora ai concorrenti che l'Accordo Quadro si intenderà risolto, in tutto o in parte, allorché:

- a) Retiambiente espleti una procedura di gara per l'affidamento dei medesimi servizi di cui trattasi;
- b) gli enti affidanti decidano modifiche nei servizi di igiene urbana - indipendentemente dalla volontà di Geofor - che comportino variazioni ritenute essenziali all'Accordo Quadro.

Si specifica sin d'ora che nella ipotesi a) l'Appaltatore sarà, comunque, tenuto ad eseguire la fornitura - e l'Accordo Quadro avrà validità ed efficacia - fino all'effettivo subentro del nuovo Affidatario nell'esecuzione della prestazione e avrà diritto al riconoscimento degli importi ad esso dovuti per le forniture effettivamente effettuate fino alla data di subentro del nuovo aggiudicatario.

Nell'ipotesi b) il rapporto si intenderà risolto di diritto.

Le Parti convengono che in ogni caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso eventualmente richiesto, salvo l'ordinario pagamento delle forniture già espletate o i cui ordinativi sono stati emessi.

**3.3** L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che i servizi di cui al presente Accordo sono da considerarsi a ogni effetto finalizzati alla prestazione di un servizio pubblico sottoposto alla normativa vigente in materia ambientale e pertanto la prestazione medesima non può essere arbitrariamente sospesa o abbandonata.

#### **Articolo 4 (Proroga tecnica)**

**4.1** Qualora in prossimità della scadenza dell'Accordo quadro, la procedura di gara esperita da Geofor S.p.A. per l'individuazione del nuovo aggiudicatario con cui stipulare il nuovo contratto di appalto non si fosse ancora compiuta o terminata oppure qualora la nuova aggiudicataria non avesse ancora dato inizio all'esecuzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto – ai sensi del comma 11 art. 106 D.Lgs 50/2016 - a proseguire nell'esecuzione delle prestazioni contrattualmente previsti fino all'effettivo subentro del nuovo aggiudicatario.

La comunicazione di suddetta proroga deve avvenire da parte di Geofor S.p.A. tramite PEC almeno 15 giorni prima la scadenza del termine contrattuale.

**4.2** L'Appaltatore si obbliga sin da ora ad accettare la proroga alle medesime condizioni del contratto originario in essere.

**4.3** La proroga della del contratto è limitata al tempo strettamente necessario per l'espletamento della nuova gara d'appalto già avviata o comunque fino alla data di assunzione dell'esecuzione della fornitura da parte del nuovo aggiudicatario, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso oltre quanto previsto dal presente contratto per l'espletamento delle prestazioni eseguite.

In ogni caso il tempo massimo della proroga è di 6 (sei) mesi.

## **Articolo 5 (Personale)**

**5.1** Per quanto riguarda il personale dedicato all'esecuzione del presente appalto ed al fine di assicurare la piena ed integrale esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore si obbliga all'osservanza di tutti gli obblighi posti in capo ai datori di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi in essere, nonché al pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori. In particolare l'Appaltatore si obbliga ad applicare il contratto di lavoro regolarmente stipulato con le organizzazioni sindacali che sia attinente all'oggetto dell'appalto medesimo, nonché ad osservare tutte le disposizioni di legge inerenti le prestazioni lavorative, corrispondendo al personale dipendente subordinato almeno il trattamento economico e normativo previsto dal vigente C.C.N.L. applicabile in materia, salvi i casi di miglior favore in vigore nel tempo e nella località in cui si svolge il servizio.

L'Appaltatore si obbliga altresì a comunicare ogni variazione nel numero e/o nominativi del personale impiegato nell'Appalto.

**5.2** In caso di inottemperanza degli obblighi di cui al precedente punto 1), accertata dalla Committente e/o segnalata dagli Enti competenti, la Committente sospenderà il pagamento della fattura di corrispettivo fino a quando l'Appaltatore non avrà dato dimostrazione della regolarità della sua posizione in merito, senza che l'Appaltatore possa opporre eccezione al Committente, né avere titolo al risarcimento danni. L'Appaltatore è obbligato ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta della Committente, copia dei pagamenti relativi al personale impiegato nell'appalto in questione.

**5.3** L'inosservanza degli obblighi suddetti costituisce titolo a favore della Committente per la risoluzione immediata del contratto senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti.

## **Articolo 6 (Sicurezza e rischi da interferenze)**

**6.1** L'Appaltatore si obbliga al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (in primis il D.Lgs. 81/2008) e di predisposizione delle misure di sicurezza riguardanti i rischi specifici della propria attività.

**6.2** Le Parti allegano al presente contratto il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza.

6.3 Gli oneri della sicurezza relativi alle attività descritte nel presente documento, ammontano annualmente a € 310,00 (trecentodieci/00 euro) oltre iva di legge determinati per le attività di formazione/informazione e apprestamenti di segnalazione ed uso eventuale di DPI.

#### **Articolo 7 (Responsabile operativo del servizio)**

7.1 L'Appaltatore nomina, quale proprio responsabile operativo cui è demandato il controllo sull'esecuzione e la conduzione dell'appalto il Sig/Dott. [●]

Il responsabile operativo dell'appaltatore è raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica e al seguente telefono mobile:\_\_\_\_\_

7.2 In caso di assenza o impedimento del responsabile operativo è cura dell'Appaltatore indicare per iscritto il nominativo di un'altra persona che lo sostituirà a tutti gli effetti.

#### **Articolo 8 (Direttore dell'esecuzione del contratto)**

8.1 Geofor S.p.A. nomina quale proprio Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) il Sig. [●]/Dott. [●].

Il DEC è il soggetto preposto alla vigilanza sulla corretta esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. La corrispondenza dell'appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di regolare esecuzione che è emessa dal DEC.

8.2 Geofor si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento e tramite il DEC, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'Appaltatore.

8.3 Il Responsabile del Procedimento (RUP) per l'affidamento oggetto del presente contratto è il Sig. [●]/Dott. [●].

### **PARTE II - SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO e MODALITA' OPERATIVE**

#### **Articolo 9 (Operazioni preliminari al carico)**

9.1 L'Impianto di partenza è la Piattaforma delle Raccolte Differenziate di Geofor spa, ubicata in loc. Gello di Pontedera (PI) Viale America 105.

9.2 Giunto in Viale America 105 il mezzo dell'Appaltatore deve procedere alla pesatura in ingresso presso la stazione di pesatura dell'impianto. Successivamente all'identificazione ed autorizzazione ed adempite le procedure documentali, il mezzo dell'Appaltatore deve raggiungere la zona di

caricamento seguendo le indicazioni della segnaletica orizzontale e verticale, nel rispetto della velocità massima prescritta all'interno dell'area impiantistica che è di 20 km/ora.

#### **Articolo 10 (Programmazione del servizio)**

Il programma settimanale dei viaggi - comprensivo degli orari di presentazione dei mezzi - è trasmesso da Geofor Spa all'Appaltatore entro il giovedì di ogni settimana con conferma definitiva il venerdì entro le 12:00 e valido per la settimana successiva.

I mezzi dovranno essere del tipo indicato per il trasporto dello specifico rifiuto e disponibili in numero adeguato al numero dei viaggi programmati.

Una diversa indicazione del quantitativo giornaliero da trasportare, dipendente da esigenze impiantistiche di Geofor Spa, potrà essere comunicata, anche telefonicamente, all'Appaltatore con 24 ore di preavviso senza che ciò costituisca motivo di richiesta di indennizzo.

Geofor Spa si riserva, per cause dovute a guasti improvvisi alle proprie dotazioni, la facoltà di non procedere al carico dei mezzi già presenti presso l'impianto ed espressamente richiesti secondo programma settimanale.

#### **Articolo 11 - (Operazioni di Caricamento dei rifiuti)**

**11.1** Il carico del rifiuto sugli automezzi avviene ad opera di attrezzature e personale Geofor (o suoi appaltatori all'uopo incaricati) presso l'impianto Geofor Spa di Pontedera e dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 e alle ore 16.30; l'Appaltatore deve garantire la disponibilità dei veicoli necessari ad eseguire i trasporti tenendo conto del suddetto orario di carico dell'impianto e del numero dei viaggi previsti dal programma giornaliero di accessi agli impianti finali.

**11.2** Nel caso in cui per esigenze imprevedibili di conduzione dell'impianto Geofor non possa garantire l'orario programmato di carico e gli automezzi di trasporto debbano prolungare il tempo di sosta prima dell'inizio delle operazioni di carico per non più di 60 minuti naturali e consecutivi, l'Appaltatore non potrà pretendere alcun compenso aggiuntivo sul corrispettivo contrattuale o risarcimento di maggiori costi dipendenti dal maggiore tempo di sosta degli automezzi.

Nel caso in cui il tempo di sosta prima dell'inizio delle operazioni di caricamento rispetto all'orario programmato, fosse maggiore di 60 minuti, all'Appaltatore verrà riconosciuto un corrispettivo aggiuntivo, nella misura di 80,00 (ottanta/00) euro per ogni ora di sosta successiva. Detto corrispettivo verrà riconosciuto solo ed esclusivamente in presenza di apposito verbale redatto in contraddittorio tra le Parti che attesti il maggior tempo di sosta.

**11.3** I rifiuti sono caricati sugli automezzi mediante caricatore con benna a polpo in grado di caricare dall'alto l'automezzo dell'Appaltatore.

**11.4** Le operazioni di caricamento avvengono secondo uno specifico disciplinare, formulato al fine di far svolgere le operazioni in sicurezza, inserito nel DUVRI che sarà sottoscritto dalle parti prima dell'inizio di validità del Contratto.

**11.5** Il caricamento degli automezzi non potrà mai avvenire oltre i limiti di carico stabiliti dal Codice della Strada.

**11.6** Gli automezzi dell'appaltatore, impiegati per le operazioni di carico devono circolare all'interno dell'impianto di Geofor S.p.A. rispettando i limiti di velocità indicati, la segnaletica e le disposizioni che verranno di volta in volta impartite dalla Committente sia per iscritto che verbalmente.

**11.7** E' fatto divieto per il personale dell'Appaltatore salire sulla sommità degli automezzi adibiti al trasporto se non dotati di idonee protezioni contro i rischi di caduta dall'alto. Nel caso in cui non vengano rispettate le norme antinfortunistiche, il personale autista inadempiente verrà immediatamente allontanato dall'impianto di Geofor S.p.A. e la Committente potrà risolvere il contratto in danno all'Appaltatore.

**11.8** Le operazioni eseguite dall'Appaltatore e/o dai suoi automezzi all'interno dell'area di Geofor avvengono a completo rischio e pericolo dell'Appaltatore medesimo che si rende edotto delle condizioni oggettive in cui le operazioni stesse devono avvenire. Geofor non risponderà dei danni che derivino a persone o cose causati dagli automezzi in manovra o in fase di allestimento per il viaggio.

**11.9** L'Appaltatore verrà comunque considerato quale unico responsabile nei confronti della Committente e di terzi per eventuali danni causati in dipendenza delle operazioni da lui eseguite all'interno dell'impianto di Geofor S.p.A.

**11.10** Nel caso in cui l'Appaltatore richieda di poter parcheggiare i propri automezzi in aree di proprietà/gestione di Geofor oltre il tempo occorrente per le operazioni di carico e la Committente conceda tale opportunità, l'Appaltatore medesimo dovrà provvedere alla custodia di detti mezzi con personale proprio o a mezzo di guardie giurate, sollevando Geofor da ogni responsabilità in merito.

## **Articolo 12 - (Pesata)**

**12.1** Prima di iniziare il viaggio di trasporto deve essere effettuata la pesata e successivamente la Committente procede alla compilazione della documentazione di trasporto prevista dalla normativa vigente. Non sarà consentita l'uscita dall'impianto agli automezzi che superino il limite di massa complessiva indicato sulla carta di circolazione pertanto è obbligo dell'Appaltatore scaricare quelle eventuali eccedenze che dovessero essere riscontrate in uscita alla pesa. Saranno escluse dallo scarico le sole eccedenze rientranti nella tolleranza del 5% sul limite di carico del mezzo.

**12.2** Le operazioni di pesatura avverranno sia presso la pesa dell'impianto di produzione che presso la pesa dell'impianto di destino.

**12.3** L'Appaltatore, mediante proprio personale delegato, deve presenziare alle operazioni di pesa. Le operazioni effettuate in sua assenza non possono essere contestate e si intendono definitivamente accettate.

**12.3** L'Appaltatore che avrà un carico sul mezzo pari al limite di carico del mezzo o anche inferiore al limite di tolleranza del 5% non potrà pretendere di modificare il carico per raggiungere un peso superiore a quello riscontrato.

**12.4** La pesatura deve essere effettuata con il sistema della "doppia pesata", cercando di mantenere, per quanto possibile, invariato l'assetto del mezzo in entrata ed in uscita dall'impianto di destinazione finale. Geofor potrà richiedere all'Appaltatore copia della documentazione attestante la taratura e l'effettuazione delle verifiche periodiche, così come previsto dalle vigenti normative, delle pesa degli impianti di recupero.

**12.5** Si precisa sin da ora che Geofor S.p.A. provvederà, per ogni viaggio effettuato dall'Appaltatore, a confrontare i pesi in partenza con i pesi a destino i quali faranno fede per la fatturazione ed i pagamenti. Qualora la differenza fra i pesi in partenza ed i pesi a destino sia significativa, l'Appaltatore, dietro richiesta di Geofor, deve fornire le necessarie indicazioni formali a giustificazione dello scostamento rilevato. In assenza di giustificazioni ritenute accettabili, la fatturazione ha luogo, ad insindacabile giudizio della Committente, sulla base del peso più favorevole a Geofor S.p.A..

## **Articolo 13 - (Trasporto dei rifiuti e recupero)**

**13.1** Gli automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti EER 20.021.01 devono sempre avere a bordo:

- Formulario/VibiFIR (in seguito denominato “formulario”) di identificazione dei rifiuti secondo le indicazioni contemplate all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti (D.M. 28.04.1998 n° 406, Art. 8) nella Categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani) Classe B o superiore.

**13.2** Il trasporto dei rifiuti è a completo rischio e pericolo dell'Appaltatore e deve essere eseguito nel rispetto della normativa ambientale sul trasporto rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e nel rispetto del codice della strada. L'Appaltatore è unico responsabile del mancato rispetto delle prescrizioni contenute in tali normative.

6.3 Il trasporto deve essere accompagnato dal formulario redatto ai sensi dell'art. 193 del DLgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e del DM. 01 aprile 1998, n.145 e s.m.i. Il formulario è compilato, datato e firmato dalla Committente e controfirmato dall'Appaltatore nella parte di sua competenza; la quantità di rifiuto trasportata che figura sul formulario è quella risultante dalla pesatura effettuata dalle Committente.

L'Appaltatore, mediante proprio personale delegato, deve presenziare alle operazioni di pesa. Eventuali operazioni effettuate in sua assenza non possono essere contestate e si intendono definitivamente accettate.

**13.3** Entro i termini previsti dalla normativa vigente il trasportatore deve far pervenire alla Committente – tramite posta ordinaria oppure PEC - la quarta copia del formulario di identificazione al trasporto compilata, controfirmata e timbrata in originale dal destinatario ex art. 193 D.Lgs 152/2006 attestante la consegna all'impianto di trattamento/smaltimento del rifiuto conferito. Nel caso di VibiFIR (formulario elettronico) la restituzione della copia avviene sempre nel rispetto dei tempi previsti come per il formulario e può essere trasmessa per PEC.

La Committente provvede al riscontro della corrispondenza dei dati contenuti in detta comunicazione e con quelli risultanti dalla quarta copia del formulario.

Il mancato invio di detta comunicazione comporta l'esclusione dalla contabilizzazione e quindi dal conseguente pagamento nei termini di cui all'art. 28 (Pagamenti), del rifiuto caricato e trasportato; in tal caso il pagamento verrà effettuato il mese successivo alla ricezione della quarta copia.

**13.4** La copia cartacea o elettronica del formulario di identificazione rifiuto deve essere trasmessa – ad anticipazione dell'originale previsto per legge (cfr. art.188, comma 3, lettera b), del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.) – ai referenti delle SOL, a mezzo posta elettronica, entro 48 h dalla data di conferimento dei rifiuti.

Relativamente ai formulari di identificazione rifiuti (FIR), qualora non siano rispettati, da parte dell'Appaltatore, i termini fissati per la trasmissione, ad anticipazione, delle copie (ovvero 2 giorni dall'effettuazione del viaggio) e delle copie/originali, PEC o posta ordinaria, (ovvero 3 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore) dei FIR/VibiFIR, saranno applicate dalla SOL le penali corrispondenti contrattualmente.

**13.5** In caso di soste prolungate presso l'impianto di destino per code/file per lo scarico all'Appaltatore non spetta alcun compenso ulteriore né indennizzo.

**13.6** Il percorso verso gli impianti di destinazione finale dei rifiuti deve essere effettuato attraverso l'utilizzo delle principali vie di comunicazioni (autostrade, regionali, provinciali e vie statali).

**13.7** Si precisa sin da ora che la Committente provvederà, per ogni viaggio effettuato dall'Appaltatore, a confrontare i pesi in partenza con i pesi a destino i quali faranno fede per la fatturazione ed i pagamenti. Qualora la differenza fra i pesi in partenza ed i pesi a destino sia significativa, l'Appaltatore, dietro richiesta della Committente, deve fornire le necessarie indicazioni formali a giustificazione dello scostamento rilevato. In assenza di giustificazioni ritenute accettabili, la fatturazione ha luogo, ad insindacabile giudizio della Committente, sulla base del peso più favorevole alla Committente stessa.

**13.8** Relativamente alle eventuali autorizzazioni per trasporti o movimentazioni nei periodi di circolazione stradale limitata (festivi e/o eventi straordinari), si rimanda alla documentazione periodicamente emessa dai Comuni interessati dalle attività oggetto del presente appalto e nel rispetto della normativa di settore.

**13.9** Geofor S.p.A., tramite i propri responsabili tecnici e preposti, può effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per accertare il corretto svolgimento del servizio e il rispetto delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore, anche presso il luogo di destino dei rifiuti, nel quale l'Appaltatore ha l'obbligo di garantire l'accesso. Tutte le attività inerenti al recupero del rifiuto devono essere garantite nel rispetto della normativa ambientale (D.Lgs 152/2006) e s.m.i.

#### **Articolo 14 - (Destinazione/i finale/i)**

**14.1** Il verde trasportato verrà recuperato presso i/il seguenti/e impianti/o indicati/o dall'Appaltatore in sede di partecipazione alla procedura di gara:

<b>Impianto</b>	<b>Ubicazione</b>	<b>Quantitativo autorizzato</b>	<b>Codice EER autorizzati</b>
-----------------	-------------------	---------------------------------	-------------------------------

[•]	[•]	[•]	
[•]	[•]	[•]	

L'Appaltatore sotto la sua responsabilità dichiara che detti Impianti dispongono di tutte le autorizzazioni richieste dalla vigente normativa per l'espletamento dell'attività di recupero dei rifiuti di cui al codice EER 20.02.01.

**14.2** È data facoltà all'Appaltatore utilizzare impianti di recupero diversi da quelli sopra elencati, solo ed esclusivamente, previo rispetto delle disposizioni di seguito descritte.

L'Appaltatore deve inviare, tramite PEC, a Geofor S.p.A. una richiesta scritta di modifica dell'impianto di destino con allegati:

- copia dell'autorizzazione dell'impianto di destino proposto in alternativa nonché di tutta la documentazione all'uopo occorrente;
- dichiarazione di accettazione del rifiuto da parte dell'impianto di destino;

L'Appaltatore potrà utilizzare detto nuovo impianto solo dopo aver ricevuto espressa accettazione scritta da parte di Geofor S.p.A.

Nel caso in cui l'Appaltatore necessiti servirsi di altre società per il trasporto dei rifiuti, diverse da quelle eventualmente dichiarate in sede di partecipazione alla procedura di gara, l'Appaltatore deve inviare, tramite PEC, a Geofor S.p.A. una richiesta scritta di modifica del trasportatore con allegati:

- copia dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per Categoria/e Classe/i Codice EER: 1 B o superiore 200201
- copia dell'iscrizione all'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano autotrasporto di cose per conto di terzi;
- copia del contratto/convenzione tra l'Appaltatore e la società di trasporto da cui si evinca l'impegno di quest'ultimo di trasportare il rifiuto di provenienza Geofor spa codice EER 20.02.01 di Geofor S.p.A.

L'Appaltatore potrà servirsi di detto nuovo trasportatore solo a seguito di espressa accettazione scritta da parte di Geofor S.p.A.

Resta comunque inteso che l'Appaltatore non può pretendere alcun risarcimento, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso alcuno per l'eventuale cambio di impianto o di trasportatore

e che pertanto da detto evento non possano sorgere costi aggiuntivi per Geofor S.p.A., né direttamente né indirettamente.

14.3 Il percorso verso gli impianti di destinazione finale dei rifiuti deve essere effettuato attraverso l'utilizzo delle principali vie di comunicazioni (autostrade, regionali, provinciali e vie statali).

#### **Articolo 15 (Parco Mezzi dell'Appaltatore)**

15.1 A scelta dell'Appaltatore, fermo restando il possesso delle categorie di iscrizione all'Albo richieste in sede di gara, il trasporto dei rifiuti può avvenire tramite bilico "walking floor" in caso di temporanea indisponibilità possono essere utilizzate vasche con volume minimo di 52 mc. Non è ammesso l'utilizzo di automezzi di diversa tipologia.

In ogni caso il rifiuto caricato sull'automezzo deve essere coperto prima di lasciare l'impianto ed accedere alla strada pubblica.

15.3 L'Appaltatore deve avere piena disponibilità di un parco mezzi di numero coerente con l'esecuzione del servizio oggetto di affidamento, tenendo conto della distanza degli impianti utilizzati.

15.4 Nell'ipotesi in cui lo stato di efficienza di un mezzo non consenta il raggiungimento della portata massima ammessa, l'Appaltatore è tenuto a sostituirlo con un mezzo di pari caratteristiche e in perfette condizioni d'uso. Qualora tuttavia ciò non fosse possibile, l'Appaltatore deve segnalare per scritto a Geofor S.p.A. la situazione transitoria di minore capacità creatasi, indicando la targa del mezzo, la durata in giorni di persistenza della situazione anomala prima della sua risoluzione, la giustificazione che la durata della situazione anomala non eccede il tempo tecnico occorrente per l'intervento di rimozione dell'anomalia, garantendo nel contempo alla Geofor S.p.A. che lo stato del mezzo non pregiudica in alcun modo la sicurezza in tema di circolazione stradale ed il rispetto della normativa in materia ambientale, manlevando quindi la Geofor S.p.A. da qualsiasi responsabilità per la situazione creatasi.

15.5 L'Appaltatore, su richiesta di Geofor S.p.A., deve consegnare l'elenco degli automezzi identificati dal modello e dai rispettivi numeri di targa. E' inoltre tenuto a comunicare tempestivamente a Geofor ogni qualsiasi variazione o integrazione del parco mezzi che dovesse nel tempo verificarsi nel numero dei mezzi autorizzati, fermo restando che l'Appaltatore dovrà comunque garantire una consistenza del parco mezzi con le caratteristiche richieste non inferiore a quella sopra descritta, quale dotazione minima e necessaria per la corretta esecuzione del

Contratto. In particolare si richiede che la comunicazione giunga a Geofor S.p.A. almeno 2 (due) giorni lavorativi antecedenti l'utilizzo del mezzo per il servizio di trasporto, in modo da consentire l'acquisizione dei nuovi dati nel sistema gestionale che abilita anche gli ingressi negli impianti. Tutti i mezzi, motrici e semirimorchi, devono essere conformi a quanto imposto dalla normativa che regola la circolazione stradale, il trasporto dei rifiuti e l'adozione di tutti i sistemi di sicurezza previsti per lo svolgimento delle operazioni di carico e scarico dei mezzi e rispondenti alle caratteristiche richieste dal presente Contratto, oltre a tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione dell'Albo Gestori Ambientali.

**15.6** L'Appaltatore si obbliga al lavaggio dei veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti, così da mantenere i veicoli in perfetto ordine di pulizia e di igiene.

#### **Articolo 16 (Verifiche e controlli sul servizio)**

Geofor s.p.a. provvede alla vigilanza ed al controllo dei servizi designando all'uopo i soggetti abilitati a rappresentarla, tra cui il Direttore dell'Esecuzione Contratto (DEC). L'Appaltatore dipende direttamente da tali soggetti per tutte le disposizioni relative ai servizi oggetto dell'appalto; di norma le disposizioni potranno essere trasmesse via fax e/o mail o anche verbalmente nei soli casi di urgenza.

Il personale così individuato ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche volte ad accertare la piena rispondenza e l'esatta osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'Appaltatore.

#### **Articolo 17 (Verifiche ai sensi del sistema di gestione)**

L'Appaltatore si rende disponibile a ricevere audit e sopralluoghi presso la propria sede legale e/o produttiva da parte di un incaricato qualificato della Committenza, in quanto Geofor s.p.a. è dotata di un sistema integrato di gestione qualità, ambiente e sicurezza.

Le verifiche con esito negativo, che determineranno la Non Conformità (NC) a carico dell'Appaltatore, potrà divenire causa di risoluzione contrattuale per inadempimento.

### **PARTE III - VICENDE CONTRATTUALI**

#### **Articolo 18 (Obblighi dell'Appaltatore relativi all'esecuzione del servizio)**

**18.1** L'Appaltatore oltre al rispetto delle prescrizioni contenute negli altri articoli del presente contratto si obbliga altresì a:

- eseguire tutte le prestazioni contrattualmente previste, nessuna esclusa, con la diligenza del buon padre di famiglia ed in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti in materia;
- dare immediata comunicazione alla Committente dell'eventuale sospensione, modifica, revoca e/o scadenza delle autorizzazioni da parte delle Autorità competenti necessarie per l'esecuzione del presente appalto ovvero di qualsivoglia modifica di uno dei requisiti di partecipazione richiesti in sede di gara;
- informare immediatamente Geofor S.p.A. di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del Contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione del medesimo;
- espletare il servizio rispettando tutte le norme vigenti in materia di trattamento e recupero rifiuti e del codice della strada, le norme indicate nelle autorizzazioni conto terzi rilasciate dall'Ufficio della MCTC competente per territorio, le norme in materia di trasporto e recupero dei rifiuti e comunque tutte le altre norme connesse all'espletamento del servizio. A tal riguardo, l'Appaltatore dovrà manlevare e tenere indenne Geofor da ogni responsabilità derivante dal mancato trasporto e/o recupero secondo le norme di legge dei rifiuti, una volta che gli stessi siano stati caricati dall'Appaltatore sui propri veicoli.
- mantenere per tutta la durata dell'appalto i requisiti necessari per l'esecuzione dello stesso ancorché derivanti da norme intervenute successivamente all'affidamento;
- rispettare tutta la normativa comunitaria, nazionale e locale vigente in materia di tutela ambientale e sicurezza;

assolvere ogni altro obbligo di legge vigente per l'affidamento di cui trattasi ancorché non espressamente richiamato.

**18.2** Fermo restando quanto sopra, in caso di violazione di anche uno solo dei suddetti obblighi, Geofor S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

Si applicano gli articoli 20 (penali) e 21 (risoluzione) del presente Accordo.

### **Articolo 19 (Subappalto)**

**19.1** L'Appaltatore dichiara, conformemente a quanto già indicato in sede di partecipazione alla procedura di gara, di non ricorrere al subappalto.

*(OPPURE IN ALTERNATIVA)*

l'Appaltatore, conformemente a quanto già manifestato in sede di partecipazione di gara e nei limiti previsti dall'art. 105 del D.lgs 50/2016, dichiara che intende subappaltare le seguenti prestazioni nelle misura percentuale ed al/ai soggetto/i di seguito indicato/i:

Descrizione prestazione	Quota %	Subappaltatori <i>(indicare ragione sociale, P.IVA e sede legale)</i>

**19.2** Nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D.lgs 50/2016 la Committente dichiara che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite; a tal fine si precisa che:

- a) la fattura deve essere inviata alla Committente direttamente dall'Appaltatore che deve indicare, oltre a quanto previsto al successivo articolo 28, solamente l'importo da corrispondersi direttamente al subappaltatore (ossia la fattura deve contenere esclusivamente la prestazione del subappaltatore) esplicitando in maniera dettagliata gli oneri della sicurezza di competenza della prestazione eseguita;
- b) la fattura deve essere accompagnata da una dichiarazione dell'Appaltatore attestante l'esecuzione a regola d'arte della prestazione eseguita dal subappaltatore;

**19.3** L'Appaltatore si obbliga a:

- 1) provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- 2) trasmettere alla Committente:
  - ✓ al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Committente, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti dal bando di gara in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 D.Lgs 50/16;

- ✓ una dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di uno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011);
- ✓ copia autentica del contratto;
- ✓ la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

**19.4** L'Appaltatore si obbliga a praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. Si obbliga altresì a corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

#### **Articolo 20 (Inadempimenti e penali)**

**20.1** Oltre alle eventuali penali espressamente previste nei singoli articoli del presente Accordo, si applicano le disposizioni che seguono. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende per inadempienza la mancata esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni previste nel presente Contratto, nonché qualsivoglia inosservanza o mancanza in genere agli obblighi ed alle prescrizioni in esso contenute.

**20.2** Nel caso in cui l'Appaltatore risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel presente Accordo, Geofor si riserva la possibilità di applicare nei suoi confronti le seguenti penali:

- a) in caso di ritardo nell'esecuzione del servizio sulla data prevista per il trasporto e/o conferimento all'impianto di recupero secondo il programma, ove l'Appaltatore provveda all'esecuzione del viaggio entro le 24 ore dalla data ed orario programmato, è applicata una penale pari all' 0,75‰ (zerovirgolasettantacinque per mille) dell'ammontare netto contrattuale. Qualora invece l'Appaltatore non esegua il servizio entro dette 24 h, la Committente, oltre ad applicare una penale pari ad € 500,00 (euro cinquecento/00) ed a non corrispondere l'importo dovuto per il mancato servizio programmato, si riserva la facoltà di provvedere allo svolgimento del servizio con altro operatore addebitando i costi sostenuti interamente all'Appaltatore, salvi e riservati ogni altro diritto e/o azione;

- b) mancata comunicazione dell'insorgenza dell'impossibilità sopravvenuta al conferimento presso l'impianto indicato per il raggiungimento dei quantitativi massimi autorizzati o la sua mancata prova, ove richiesta da Geofor S.p.A., determina, in ogni caso, l'applicazione di una penale a carico dell'Appaltatore - indipendentemente dalla prova del danno - pari ad € 300,00 (euro trecento/00) per ciascuna mancata comunicazione.
- c) mancata comunicazione di variazione delle autorizzazioni necessarie all'esecuzione dell'appalto: € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo;
- d) ritardata consegna di ogni documentazione amministrativa o contabile richiesta in forma scritta : € 150,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo;
- e) ritardata o mancata comunicazione del domicilio dell'Appaltatore prima dell'inizio del servizio: € 150,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo;
- f) mancato rispetto della consegna dei documenti per la sicurezza: € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo;
- g) mancato rispetto di quanto previsto nel presente Contratto in merito al personale impiegato: € 300,00 (euro trecento/00) per ogni singola contestazione;
- h) mancata osservanza delle norme di sicurezza del Codice della Strada e/o norme di rispetto dell'ambiente e prevenzione dell'inquinamento all'interno dell'impianto Geofor spa: € 300,00 (euro trecento/00);
- i) l'inidoneità degli automezzi impiegati, Geofor S.p.A. non procede al caricamento dei medesimi e inizia il conteggio dei ritardi di cui alla lettera a);
- j) mancata comunicazione di modifiche al parco mezzi: € 100,00 (euro cento/00) per ogni infrazione;
- k) mancata comunicazione preventiva di variazione o nuovo inserimento di impianto finale di trattamento di recupero, con trasmissione delle relative autorizzazioni: euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00)
- l) per la mancata osservanza delle percentuali dell'eventuale RTI (Raggruppamento Temporaneo di Imprese) sarà applicata una penale di € 20,00 (euro venti/00) per ogni giorno di mancato invio di documentazione comprovante il rispetto delle percentuali previste;
- m) per il mancato invio di una copia del formulario di identificazione rifiuto all'Ufficio Pesa di Geofor spa, entro 48 ore (festivi esclusi) dal ricevimento/accettazione del rifiuto presso l'impianto di recupero si applica una penale di € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo.

n) In caso di mancata restituzione, tramite posta, della quarta copia del formulario di identificazione al trasporto compilata, controfirmata e timbrata in originale dal destinatario ex art. 193 D.Lgs 152/2006 attestante la consegna all'impianto di recupero del materiale conferito documento, completo in ogni sua parte, Entro i termini previsti dalla normativa vigente Geofor applica una penale pari ad € 1.000,00 (euro mille/00) e procede alle segnalazioni all'Ente competente in materia e ai conseguenti adempimenti ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

o) qualsiasi altra violazione alle prescrizioni del Contratto e delle altre norme vigenti in materia, anche non specificatamente esplicitate alle lettere precedenti: da € 100,00 (euro cento) ad € 2.500, 00 (euro duemilacinquecento/00) per singola inadempienza.

**20.3** E' comunque fatto salvo il diritto di Geofor s.p.a. alla risarcibilità del danno ulteriore derivante dall'inadempimento.

**20.4** In caso di temporanea sospensione o di interruzione del servizio da parte dell'appaltatore, Geofor s.p.a. ha il diritto di rivalersi nei confronti dell'appaltatore per i costi sostenuti per il mantenimento della continuità del servizio, fermo restando ogni altro diritto o azione.

**20.5** La penale è comunicata all'Appaltatore, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora.

**20.6** E' facoltà di Geofor S.p.A. compensare l'importo della penale dal corrispettivo da riconoscere all'appaltatore o da altri titoli di credito o dalla garanzia definitiva.

### **Articolo 21 (Risoluzione)**

**21.1** Fermo rimanendo quando già previsto nei precedenti articoli, Geofor S.p.A. ha il diritto di risolvere il contratto, oltreché nelle ipotesi di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, nei seguenti casi:

- a) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dell'appalto affidato;
- b) qualora l'Aggiudicatario sia anche il trasportatore, sospensione, annullamento o cancellazione dall'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali che effettuano la gestione dei rifiuti ex art. 212 D.Lgs 152/06 e D.M. 406/98 e s.m.i. o qualora sia intervenuta la revoca dell'iscrizione dall'Albo per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci risultanti dal casellario informatico;
- c) sospensione, annullamento o cancellazione dall'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano autotrasporto di cose per conto di terzi;

- d) sospensione, modifica, revoca e/o scadenza delle autorizzazioni da parte delle Autorità competenti necessarie per l'esecuzione del presente appalto ovvero di qualsivoglia modifica di uno dei requisiti di partecipazione richiesti in sede di gara;
- e) mancata disponibilità per qualsivoglia motivo degli impianti di recupero a ricevere il rifiuto di cui al presente Contratto;
- f) mancata esecuzione del servizio dopo le 48h di cui alla precedente lett. a) art. 22 accertata e contestata dalla Committente per 4 volte in una mensilità;
- g) mancata restituzione, per 2 volte nel corso dell'esecuzione del contratto, del formulario;
- h) qualora vengano contestate per iscritto nr. 3 inadempienze consecutive nell'arco di 2 mesi;
- i) grave e debitamente accertata inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- j) grave e debitamente accertato mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81/2008 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo del Committente incaricato del controllo;
- k) fusione, scissione, mutamento della compagine societaria della società facente capo all'Appaltatore senza alcuna comunicazione alla Committente;
- l) manifesta incapacità o inidoneità dell'Appaltatore, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio/fornitura;
- m) abbandono arbitrario dei servizi o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore salvo il caso in cui ricorrano cause di forza maggiore ovvero cause non imputabili all'Appaltatore;
- n) violazione del divieto di cessione del Contratto o delle modalità di cessione del credito di cui all'art. 25 del presente Contratto o in caso di cessione, totale o parziale, degli obblighi derivanti dal Contratto;
- o) subappalto non autorizzato dalla Committente o posto in essere in violazione delle norme vigenti in materia
- p) reiterata deficienza o grave negligenza nell'esecuzione dei servizi/fornitura, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano la regolare e corretta esecuzione dell'appalto a giudizio di Geofor S.p.A.;

- q) revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- r) mancata eliminazione, nei modi e nei tempi prescritti dalla Committente, dei difetti riscontrati durante i controlli comunque effettuati dalla Committente e mancata esecuzione in maniera corretta delle prestazioni affidate;
- s) impedimento all'esercizio dei poteri di controllo da parte di Geofor S.p.A. e rifiuto di collaborazione;
- t) mancata presentazione, integrazione e perdita di efficacia della garanzia fideiussoria e delle polizze assicurative;
- u) mancato adempimento agli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i;
- v) violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 231/2001
- w) applicazione di penali nella misura superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- x) ogni altra ipotesi di risoluzione di contratto pubblico prevista dalla Legge vigente in materia

**21.2** In ogni caso di risoluzione Geofor S.p.A., oltre all'applicazione delle eventuali penalità previste, procederà a nuova aggiudicazione del servizio scorrendo la graduatoria di gara, all'incameramento della cauzione definitiva prestata, all'eventuale esecuzione in danno.

**21.3** Geofor S.p.A. si riserva di agire per la richiesta del risarcimento dei danni eventualmente patiti ed imputabili a colpe dell'Appaltatore. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrer, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

**21.4** Anche in caso di risoluzione l'Appaltatore è tenuto, ove richiesto, ad assicurare l'esecuzione dell'appalto per il tempo necessario all'individuazione di un nuovo Operatore economico.

## **Articolo 22 - (Recesso)**

**22.1** Ai sensi dell'art. 1373 cod. civile Geofor S.p.A. ha la facoltà, in qualsiasi momento, di recedere unilateralmente dal rapporto contrattuale previo preavviso scritto da inoltrarsi via PEC almeno 30 giorni naturali antecedenti la data del recesso.

**22.2** Qualora la Committente receda dal Contratto, all'Appaltatore sono riconosciuti, con riferimento al momento dell'invio della comunicazione di cui al precedente punto 1, il pagamento

delle prestazioni correttamente eseguite secondo i corrispettivi e le condizioni di cui al presente Contratto.

#### **Articolo 23 (Divieto di cessione del contratto)**

**23.1** E' vietata la cessione del Contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea o parziale, a pena di nullità.

**23.2** Il verificarsi dell'evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la decadenza dell'affidamento e la risoluzione del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l'esistenza dell'evento e fermo restando la facoltà della Committente di esercitare l'azione di risarcimento di eventuali danni patiti o di refusione delle spese sostenute.

#### **Articolo 24 (Cessione del credito)**

La cessione del credito è ammessa nei limiti e nelle forme di legge.

#### **Articolo 25 (Invalidità parziale)**

L'eventuale nullità o invalidità di una delle disposizioni previste dal presente Contratto non pregiudica in alcun modo la validità ed efficacia delle altre disposizioni del presente contratto, che rimarranno vincolanti e valide per le parti. Verificandosi tale ipotesi, le parti devono sostituire tale disposizione nulla o invalida con altra valida e vincolante che rifletta, per quanto possibile, lo spirito ed il contenuto della prima.

#### **Articolo 26 (Responsabilità dell'Appaltatore)**

L'appaltatore è sempre responsabile, senza riserve ed eccezioni, sia verso Geofor S.p.A. sia verso i terzi di qualunque danno arrecato a cose e persone in dipendenza dell'esecuzione dell'appalto ed è alla pari responsabile dei sinistri e dei danni, anche se fortuiti alle persone, agli animali o alle cose, sollevando pertanto Geofor S.p.A. nonché i propri dipendenti, da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi. Parimenti l'Appaltatore è comunque considerato quale unico responsabile nei confronti della Committente e di eventuali soggetti terzi per eventuali danni causati in dipendenza delle operazioni di transito e di scarico all'interno dell'impianto Geofor s.p.a.

### **PARTE IV - DISCIPLINA ECONOMICA**

### **Articolo 27 (Corrispettivo)**

Per l'esatta e completa esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto, Geofor riconosce all'Appaltatore il seguente prezzo: €/ton [●] oltre iva in regime di split payment "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72.

### **Articolo 28 (Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria)**

**28.1** L'Appaltatore emette fattura ad avvenuta consegna della fornitura ordinata ed accettata da Geofor, riportando in essa la tipologia di bene fornito ed il quantitativo consegnato.

Le fatture elettroniche emesse dall'Appaltatore destinate a Geofor dovranno riportare il seguente CODICE DESTINATARIO UNIVOCO (codice SdI): **A4707H7**

L'appaltatore è obbligato ad indicare sulla fattura il seguente codice identificativo gara (CIG): 918602212A

La mancata indicazione di quanto sopra determina la sospensione del pagamento della fattura di cui Geofor s.p.a. non è responsabile e perciò senza che ciò implichi il diritto dell'appaltatore di richiedere interessi per ritardato pagamento.

**28.2** Le fatture emesse dall'Appaltatore sono pagate entro 90 giorni d.f.f.m. bonificando sul conto corrente di cui al successivo punto 6.

**28.3** I pagamenti sono subordinati alla verifica della positiva regolarità contributiva a mezzo di DURC nonché del rispetto di quanto previsto dall'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973.

**28.4** In caso di ritardo nel pagamento della fattura oltre i termini previsti sono applicati interessi moratori nella misura del tasso legale.

Geofor S.p.A., al fine di garantire in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, si riserva la facoltà - e ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità - di sospendere i pagamenti nei confronti dell'Appaltatore, laddove al medesimo siano contestate inadempienze nell'esecuzione dell'appalto fino a che questi non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di contestazione in ordine all'entità e/o spettanza dei pagamenti il termine del pagamento delle somme è sospeso solo per la parte dell'importo oggetto di contestazione.

**28.5** Gli oneri della sicurezza relativi alle attività descritte nel presente contratto ammontano annualmente a € 310,00 (trecentodieci /00 euro) oltre iva di legge.

Gli oneri indicati sopra saranno riconosciuti e conguagliati, con fattura specifica e dedicata, alla fine del servizio.

**28.6** Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., l'Appaltatore ed il Committente riconoscono e prendono atto che tutti i pagamenti effettuati a favore dell'Appaltatore devono essere registrati su conti correnti bancari o postali dedicati e, salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della richiamata Legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, recando per ogni transazione posta in essere dall'Appaltatore il CIG (codice identificativo gara) .

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto l'Appaltatore si assume gli obblighi di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto stesso ed a tale scopo:

- a) comunica a Geofor S.p.A. che gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica per i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto d'appalto sono i seguenti:

---

---

---

- b) dichiara che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i sono i seguenti:

---

---

---

- c) si obbliga a comunicare a Geofor S.p.A. gli estremi identificativi del nuovo conto corrente che dovesse accendere entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

- d) si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L 136/2010;

e) si obbliga a dare immediata comunicazione a Geofor S.p.A. ed alla Prefettura –Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Pisa, della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

**28.7** È facoltà di Geofor S.p.A. compensare con il pagamento del corrispettivo dei servizi eventuali somme che l’Appaltatore dovesse essere chiamato a pagare a qualunque titolo nei confronti di Geofor S.p.A..

**28.8** Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari si comunica che il CIG è il seguente: 918602212A.

### **Articolo 29 (Cauzione Definitiva)**

**29.1** A garanzia del pieno e corretto adempimento degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto nonché a garanzia e dell’eventuale risarcimento danni e/o del rimborso delle somme che la Committente dovesse eventualmente sostenere durante lo svolgimento del servizio a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione dell’appalto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto l’Appaltatore presta, in favore di Geofor S.p.A., la cauzione definitiva nelle forme e nei termini di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2006. (vd. Alleg. [●])

Geofor S.p.A. può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.

L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale di Geofor senza necessità di dichiarazione giudiziale o stragiudiziale. La prestazione della cauzione definitiva non limita l’obbligo dell’Appaltatore di provvedere all’integrale risarcimento del danno eventualmente procurato a Geofor S.p.A., indipendentemente dal suo ammontare ed anche se superiore all’importo della cauzione.

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempimento, la cauzione definitiva è incamerata da Geofor sino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti; qualora l’importo di essa non fosse sufficiente a coprire i danni e gli indennizzi, Geofor S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno.

**29.2** La garanzia di cui sopra deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c.2 c.c. nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.

**29.3** La garanzia definitiva resta vincolata per tutta la durata del contratto a garanzia del totale e corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte e comunque finché non siano definite le reciproche ragioni di debito e di credito ed ogni eventuale pendenza, che dovessero insorgere tra le Parti nell'esecuzione del contratto.

**29.4** In ogni caso compete alla Committente un pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera garanzia fideiussoria per ogni somma della quale dovesse risultare creditrice a qualsiasi titolo.

**29.5** Nel caso in cui, per qualunque motivo, la Committente dovesse rivalersi sulla garanzia di cui al presente articolo, l'Appaltatore provvede immediatamente alla sua ricostituzione.

## **PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 30 (Clausola 231)**

L' Appaltatore dichiara di:

- essere a conoscenza che Geofor SpA ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 (d'ora in avanti Modello 231) ed un Codice Etico. Un estratto del Modello 231 ed una copia del Codice etico sono consultabili sul sito Internet della società (<http://www.geofor.it>). La [Controparte] dichiara di aver letto dal sito aziendale i suddetti documenti e di averli compresi.
- impegnarsi a rispettare quanto riportato nei suddetti documenti e ad astenersi nelle attività realizzate con Geofor SpA da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.lgs 231/01 ed ss.mm.ii o che comporti una violazione di quanto riportato nel predetto Modello 231 o nel Codice Etico;
- impegnarsi altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi di comportamento e tutte le disposizioni presenti nella suddetta documentazione. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale riconoscendo a Geofor SpA la possibilità di recedere dal contratto e di risolverlo, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del codice civile, a mezzo comunicazione via PEC o via fax, ivi incluso il diritto al risarcimento di eventuali danni subiti;

- manlevare fin d'ora la Geofor per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima, quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte dell'appaltatore o di suoi eventuali collaboratori.

### **Articolo 31 (Documentazione antimafia ed altra documentazione)**

**31.1** In materia di documentazione antimafia il presente Contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi del D.Lgs 159/2011 e s.m.i.. Pertanto in caso di accertamento positivo nei confronti dell'Appaltatore presso la Prefettura competente, il presente Contratto è risolto di diritto e la Committente provvede alla segnalazione al casellario dell'ANAC ed agli altri adempimenti di legge vigenti in materia.

**31.2** Parimenti il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva qualora:

- a) esaurita la fase di controllo in atto emerga la falsità anche di una sola delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara;
- b) fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti per l'aggiudicazione e/o stipula del contratto.

Resta inteso che in tali ipotesi la Committente provvede ai conseguenti adempimenti di legge.

**31.3** In tale ipotesi l'Appaltatore ha diritto alla parte di corrispettivo per l'attività effettivamente svolta, con esclusione di ogni ulteriore onere per Geofor.

**31.4** Resta salvo il diritto di Geofor al risarcimento dei maggiori danni subiti.

### **Articolo 32 (Domicilio contrattuale)**

Per tutte le comunicazioni ed a tutti gli effetti contrattuali, ciascuna parte del contratto elegge il seguente domicilio e referenti:

Per la <b>Committente</b> a:	Per l' <b>Appaltatore</b> a:
Geofor S.p.A.	
Viale America, 105	Via
56025 Pontedera	Cap Città
c.a. DEC	c.a.
PEC: geofor@legalmail.it	PEC:

Ogni avviso e comunicazione tra le Parti, se non diversamente disposto dagli articoli precedenti, deve essere effettuata per iscritto tramite PEC agli indirizzi sopra indicati.

Ogni comunicazione e notificazione all'Appaltatore si intende validamente inoltrata se effettuata all'indirizzo PEC di cui sopra, salvo che per le notificazioni da eseguirsi tramite l'ufficiale giudiziario, per le quali trovano normale applicazione le disposizioni del Codice di Procedura Civile.

### **Articolo 33 (Riservatezza)**

**33.1** L'intero complesso dei dati, informazioni e notizie fornite dalla Committente all'Appaltatore per l'esecuzione del presente Accordo sono da considerarsi a tutti gli effetti dati sottoposti alla disciplina della riservatezza, fatte salve le informazioni rese note a terzi in virtù di comunicazione effettuata congiuntamente dalle Parti ovvero di comunicazione effettuata da una delle Parti in adempimento di propri obblighi legali o contrattuali.

**33.2** L'Appaltatore ed i suoi dipendenti o collaboratori si obbligano ad utilizzare i dati forniti dalla Committente esclusivamente al fine di eseguire le prestazioni previste in Contratto, obbligandosi ad astenersi dall'utilizzo dei dati conosciuti per finalità diverse da quelle di cui sopra.

Eventuali notizie, dati ed informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non possono, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento del Contratto.

**33.3** Gli obblighi di cui al presente articolo cessano nel caso in cui tali fatti, informazioni, documenti e dati siano o divengano di pubblico dominio, o si trovassero già in possesso di Geofor prima che fossero forniti dall'Appaltatore o da terzi per conto dello stesso ai sensi del Contratto.

**33.4** Per l'inadempienza degli obblighi e/o delle prescrizioni previste nel presente articolo, la Committente, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle osservazioni dell'Appaltatore, può applicare una penale di € 250,00 per ciascuna violazione.

### **Articolo 34 (Trattamento dei dati personali)**

Le Parti si danno reciproco atto che il trattamento dei dati personali, necessari all'esecuzione del contratto, è svolto ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) del 27.4.2016 n. 2016/679/UE.

Per quanto riguarda i dati personali che la Committente acquisisce per l'esecuzione del contratto si rinvia integralmente all'informativa allegata.

### **Articolo 35 (Foro competente)**

Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra la Committente e l'Appaltatore sia durante il periodo contrattuale che al termine del medesimo, è esclusivamente competente il Foro di Pisa.

### **Articolo 36 (Interpretazione del presente contratto)**

**36.1** Le Parti espressamente stabiliscono i seguenti principi generali alla luce dei quali devono essere lette ed interpretate tutte le pattuizioni, condizioni e clausole contenute nel contratto.

**36.2** Con la sottoscrizione dell'Contratto, l'Appaltatore dichiara:

- a) di essere perfettamente a conoscenza del contenuto generale e tecnico del presente Accordo e dei documenti ad esso allegati e di tutta la documentazione di gara;
- b) che l'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Contratto e dagli altri documenti di gara, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;
- c) di impegnarsi ad eseguire il Contratto secondo buona fede e con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni;
- d) di essere particolarmente esperto nell'esecuzione della tipologia di appalto in oggetto.

**36.3** In caso di clausole del presente contratto non compatibili o apparentemente non compatibili tra loro, trovano applicazione, in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

### **Articolo 37 (Norme di rinvio)**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, alle disposizioni normative del D.Lgs 50/2016, al D.Lgs 81/2008 e alle loro eventuali successive modificazioni e integrazioni nonché a tutte le altre vigenti disposizioni di legge in materia.

Il presente Contratto è un documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.lgs 82/2005 rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Letto, approvato e sottoscritto:

**Per Geofor S.p.A.**

[●] (*carica*)

[●] (*nome*)

**Per l'Appaltatore**

[●] (*carica*)

[●] (*nome*)

Clausola vessatorie